

Corso di Laurea in Infermieristica

Regolamento per lo svolgimento dell'esame finale

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano di studi, con l'eccezione dei CFU relativi alla prova finale stessa.

Art. 2 – Articolazione della prova

La prova finale del Corso di Laurea in Infermieristica ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione e si compone di una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale, e della redazione di un elaborato e sua dissertazione.

Art. 3- Caratteristiche della prova pratica

1) La prova pratica consiste nella discussione di un caso clinico corredato da una scaletta di orientamento o da documentazione clinico-infermieristica pertinente. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze ed abilità teorico-pratiche e tecnico operative proprie dello specifico profilo professionale. In particolare sono valutate:

- a) L'inquadramento clinico della patologia;
- b) La capacità di presa in carico della persona assistita con l'individuazione di problemi e priorità assistenziali;
- c) L'abilità nella pianificazione infermieristica.

2) Alla discussione segue la simulazione di competenze infermieristiche applicate ad un caso.

Art. 4 - Caratteristiche dell'elaborato

1) L'elaborato dovrà essere basato su un lavoro compilativo o di ricerca, avente carattere di originalità. L'elaborato sarà redatto in forma scritta sotto la guida di un Relatore, docente del corso di laurea, incardinato nella programmazione didattica dell'anno accademico a cui si riferisce l'esame finale. Per gli elaborati di ricerca il Relatore può individuare un Correlatore, docente o professionista del settore di riferimento professionale o di altri settori, che segue il candidato nello svolgimento del proprio lavoro. Il Correlatore può partecipare come membro aggiunto senza diritto di voto alle sedute della commissione di esame finale, di cui all'articolo 5, limitatamente alla parte riguardante la discussione dell'elaborato da parte del candidato.

2) L'elaborato di laurea rappresenta il momento in cui, attraverso un lavoro originale, lo studente può esprimere una raggiunta abilità di critica autonoma, nonché le proprie attitudini analitiche, in modo pubblico e formale. L'elaborato ha il fine di portare nuova luce su un problema o interrogativo rilevante per la disciplina e la pratica infermieristica, anche con carattere di interdisciplinarietà, quindi deve rispettare precise regole metodologiche e caratteristiche:

- a) avere come oggetto di studio un argomento ben inquadrato e delimitato, facilmente riconoscibile
- b) riproporre in modo nuovo e creativo quanto già presente in letteratura su un dato argomento, senza replicarlo
- c) contribuire a far progredire un filone di ricerca.

3) Il lavoro di realizzazione dell'elaborato, se condotto in modo adeguato, rappresenta un momento altamente formativo, nel quale lo studente dovrebbe dimostrare capacità di:

- a) seguire un percorso logico
- b) formulare giudizi autonomi ed argomentare le proprie affermazioni
- c) sperimentare la formulazione di ipotesi
- d) acquisire conoscenze complesse
- e) operare sintesi della letteratura sul tema

4) E' prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese.

5) La discussione dell'elaborato dovrà svolgersi obbligatoriamente in lingua italiana

Art. 5 – Commissione per l'esame finale

La valutazione della prova finale sarà effettuata dalla commissione per la prova finale. Quest'ultima è costituita ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.I. 119/2009. Il Presidente può nominare un Controrelatore fra i membri della commissione per ciascuno dei candidati, di norma almeno una settimana prima della

discussione dell'elaborato. Il Controrelatore, se presente, introduce la discussione al termine dell'esposizione del candidato a cui è stato assegnato.

Art. 6 – Valutazione della prova finale

- 1) Alla prova finale sono riservati 6 CFU.
- 2) Il voto finale viene espresso in 110, ai candidati più meritevoli può essere conferita la votazione di centodieci e lode per decisione unanime della commissione.
- 3) Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110. In caso di valutazione negativa della prova pratica, il candidato è tenuto a ripetere la prova in una sessione di esame successiva. In caso di valutazione negativa della discussione dell'elaborato, il candidato dovrà sostenere nuovamente l'intera prova finale in una sessione di esame successiva.
- 4) Il voto finale si compone di tre parti che dovranno essere sommate insieme:
 - a) La prima parte deriva dalla carriera dello studente ed è calcolata mediante media ponderata degli esami di profitto curricolari, riportata in 110.
 - b) La seconda parte deriva dall'esito della prova pratica a cui può essere attribuito un massimo di tre punti.
 - c) la terza parte deriva dall'esito della discussione dell'elaborato a cui può essere attribuito un massimo di otto punti.
- 5) Nel caso di candidati in possesso di titolo professionalizzante pregresso si dovrà tenere conto, in modo proporzionale, dell'esito dell'esame professionalizzante già sostenuto.

Art. 7 – Proclamazione

La prova finale ha valore abilitante all'esercizio della professione infermieristica. I candidati che abbiano superato la prova finale sono proclamati dottori in infermieristica e immediatamente abilitati all'esercizio della professione dopo l'iscrizione al collegio professionale IPASVI.